

AVVISO PUBBLICO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI PATROCINIO E DI CONSULENZA LEGALE

IL DIRIGENTE

Vista la deliberazione della Consiglio Comunale n. 103 del 11/12/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento per la tenuta dell'Albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale;

RENDE NOTO

che il Comune di Lodi intende istituire l'*Albo comunale degli avvocati* attraverso il quale provvedere al conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni, garantendo trasparenza e concorrenzialità.

Il presente Avviso nell'ambito del principio del buon andamento della pubblica amministrazione persegue fini di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle fasi di affidamento del servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023.

L'Avviso in oggetto non è finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito o di attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione allo stesso.

L'ALBO è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO
- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE
- Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO

All'interno di ogni sezione verranno indicati i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Art. 1. Requisiti per l'iscrizione nell'Albo comunale degli avvocati

1. Nell'Albo possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti che dovranno essere autocertificati al momento della richiesta di iscrizione:

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici e capacità a contrarre con la P.A.;

- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, in materia di incarichi presso le P.A.;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza di gravi sanzioni disciplinari attivate dall'ordine di appartenenza, in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- iscrizione da almeno tre anni all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, nonché eventuale abilitazione per il patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori;
- eventuale comprovata esperienza professionale nel patrocinio legale di enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie, relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, da specificarsi nel curriculum vitae-professionale.

2. Non possono essere iscritti all'ALBO e, qualora iscritti, verranno cancellati, gli avvocati che - in proprio o in qualità di difensori di altre parti – siano in “conflitto di interessi” con il Comune di Lodi, avendo promosso giudizi contro il Comune, ovvero avendo assunto incarichi di qualsiasi natura, in conflitto con gli interessi del Comune.

3. I professionisti che in costanza di iscrizione nell'elenco promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi del Comune di Lodi, sono obbligati a comunicare la circostanza e saranno immediatamente cancellati dal predetto elenco.

Art. 2 – Compilazione della domanda per l'iscrizione nell'Albo

1. L'iscrizione all'ALBO avviene su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle sezioni dell'elenco a cui chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum. Nella richiesta di iscrizione si dovrà altresì precisare l'abilitazione al patrocinio avanti alle Giurisdizioni Superiori.

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione, elencata non esaustivamente:

- a) **Auto-certificazione** in ordine ai requisiti elencati all'art.1;
- b) **Curriculum vitae e professionale** comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione (nel curriculum, ove possibile, vanno fornite indicazioni sul tipo di controversie trattate, sui loro esiti e sulle parti patrocinate, pubbliche e/o private);
- c) **Dichiarazione di impegno** a:

- rispettare le disposizioni contenute nel regolamento richiamato e nel vigente Codice di comportamento approvato dal Comune, nonché impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione all'ALBO comunale;
- non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Lodi o in conflitto con gli interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;
- rispettare quanto previsto dal codice deontologico forense, in particolare l'art. 68 (“Assunzione di incarichi contro una parte già assistita”);

d) **Copia della polizza assicurativa** per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;

3. Il Comune si riserva di verificare in ogni momento la veridicità di quanto dichiarato, nonché il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione nell'ALBO.

4. Per gli studi associati, i requisiti di cui all'art. 1 e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente dello studio associato.

5. La domanda di inserimento redatta in conformità allo schema allegato al presente avviso e sottoscritta, unitamente ai documenti da allegare, dovrà essere inviata esclusivamente per via informatica all'indirizzo PEC: comunedilodi@legalmail.it con oggetto: "Avviso pubblico per l'istituzione dell'Albo comunale avvocati".

6. L'ALBO comunale degli avvocati è gestito dall'Ufficio affari legali della Direzione Organizzativa 1, secondo le disposizioni organizzative del suo Dirigente.

Art. 4 – Iscrizione nell'Albo

1. Gli avvocati che avranno presentato correttamente la propria candidatura e siano risultati in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso, saranno inseriti nell'Albo in ordine alfabetico senza alcun ordine di priorità. L'iscrizione non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale, né graduatoria di merito, né comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di conferire incarichi, a qualsivoglia titolo, ai professionisti iscritti.

2. Il Comune di Lodi comunicherà l'inserimento nell'elenco dei professionisti in possesso dei requisiti mediante pubblicazione dell'Albo sul sito web dell'Ente: www.comune.lodi.it.

Art. 5 – Cancellazione dall'Albo

1. La cancellazione dall'ALBO può essere disposta dal Dirigente nei confronti di quei professionisti:

- che abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'Albo comunale o abbiano disatteso agli impegni assunti di cui al precedente art.2;
- che non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati e/o siano incorsi in gravi inadempienze giudicate tali dal Comune;

- che abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico a seguito della selezione indetta dal Comune ai sensi del successivo art.7.

Art. 6 – Periodo di validità dell'Albo

1. “L'Albo Comunale degli avvocati” che si formerà a seguito del presente avviso avrà validità illimitata a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione dell'Albo sul sito internet.
2. L'Albo sarà soggetto a revisione annuale, mediante aggiornamento, entro il 28 febbraio di ogni anno, previo esame delle istanze pervenute.

Art. 7 – Affidamento degli incarichi

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta comunale a seguito di proposta da parte del Dirigente della Direzione Organizzativa 1, che, qualora ritenuto necessario, potrà chiedere apposita relazione istruttoria al servizio a cui afferisce la controversia.
2. Il Dirigente della Direzione organizzativa 1, con determinazione, provvede all'affidamento dell'incarico legale, avendo precedentemente attivato una procedura comparativa nei confronti di un numero selezionato di 3 (tre) avvocati iscritti nella sezione attinente dell'ALBO.
3. Agli avvocati invitati alla procedura comparativa, selezionati con criterio di rotazione in base al curriculum ed al buon esito dei precedenti incarichi, verranno inviati i principali documenti connessi al contenzioso e verrà richiesto di comunicare entro tempi indicati una “parcella preventiva” con riferimento alle “tabelle dei parametri forensi” di cui al D.M. 55/2014 (con motivazioni connesse alla complessità dell'incarico, se il compenso richiesto è più alto dei minimi tariffari). Gli stessi saranno anche invitati a menzionare specifiche significative esperienze attinenti alla causa in questione, desumibili dai curricula presentati, nonché ad allegare una sintetica relazione riferita all'incarico proposto.
4. I criteri per gli affidamenti degli incarichi saranno specificati, di volta in volta, al momento in cui si avvierà la selezione e del loro rispetto si dovrà riferire nella determinazione di incarico. A seconda della complessità/valore della causa, oltre a poter dare preferenza alla parcella preventiva più conveniente (“minor prezzo”), potranno essere tenuti presenti i seguenti criteri di preferenza:
 - chiarezza del curriculum, da cui poter desumere le esperienze specifiche e gli esiti favorevoli riferiti allo svolgimento di incarichi simili, di patrocinio legali presso altri EE.LL.;
 - Foro di competenza della causa;
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi affidati dal Comune aventi lo stesso oggetto, per i quali viene richiesto un compenso inferiore ai minimi tariffari.
5. Agli avvocati invitati alla selezione si chiederà di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'ALBO comunale, come elencate al precedente

art. 3, in particolare con riferimento al permanere dell'assenza di “conflitti di interesse” per altri incarichi eventualmente svolti.

6. Non possono essere dati, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, la determinazione di incarico dovrà essere adeguatamente motivata e considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014.

7. L'ALBO potrà essere utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'ALBO, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e il Comune, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 59 del CCNL triennio 2019-2021.

8. Il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'ALBO - in via eccezionale e dandone adeguata motivazione - per giudizi di rilevante importanza e complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici. Si può prescindere dall'utilizzo dell'ALBO e dalla procedura comparativa, anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie assicurative, con oneri a loro carico.

Art. 8 - Oggetto dell'incarico

1. Ai sensi del Regolamento sopra richiamato, per “incarichi legali” si intendono:

a) gli incarichi da affidare ad avvocati per servizi legali connessi a rappresentanza legale (c.d. patrocinio legale), come definiti dall'art.56 comma 1 lett.h del D. Lgs. n. 36/2023, consistenti in attività relative ad assistenza/rappresentanza/difesa del Comune nei giudizi davanti ad organi giurisdizionali e/o nelle procedure arbitrali e nelle conciliazioni, in cui il Comune è chiamato a costituirsi in procedimenti promossi da terzi, ovvero ha disposto di agire per la tutela di propri interessi;

b) gli incarichi da affidare ad avvocati per prestazioni stragiudiziali, prestazioni di consulenza e/o di assistenza di natura legale (se non collegate alla preparazione di un incarico giudiziale), che si perfezionano poi come contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata/continuativa, secondo i principi stabiliti dall'art.7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001.

2. L'incarico, avente ad oggetto il patrocinio legale dell'Ente, comprende anche:

a) a seguito di sentenza, una relazione con la quale si forniscono al Comune gli indirizzi per l'attuazione del provvedimento giurisdizionale, compresa l'eventuale quantificazione esatta delle spese di soccombenza da versare alla controparte; in caso di sentenza sfavorevole, nella relazione

deve essere indicata la sussistenza o meno di validi motivi di impugnazione e una valutazione in ordine al rapporto costo/beneficio di tale impugnazione;

b) in caso di sentenza che veda il Comune vittorioso in punto di spese, la tempestiva richiesta alla controparte soccombente di versare le somme al Comune.

Art. 9 – Corrispettivo

1. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

2. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli.

Art. 10 – Obblighi del professionista

1. Il professionista si obbliga a relazionare e a tenere informato costantemente l'ufficio affari legali circa l'attività di volta in volta espletata e lo stato della controversia, sia giudiziale che extragiudiziale, fornendo tempestivamente i verbali di udienza, le comparse, le memorie e l'eventuale altra documentazione relativa alla controversia in oggetto, compresi tutti gli atti e i documenti depositati in corso di causa dalla controparte. Di regola e salva motivata impossibilità legata ai tempi della causa, il legale trasmette all'ufficio affari legali del Comune le comparse e le memorie prima del loro deposito, entro un termine ragionevole, onde consentire agli uffici comunali di formulare eventuali osservazioni finalizzate alla migliore difesa dell'Ente. Qualora richiesto, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali, senza che questo comporti compensi aggiuntivi. Il legale si obbliga a comunicare con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese le istruzioni e le direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Al professionista incaricato non è data facoltà di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza preventivo consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Art. 11 – Obblighi del Comune

1. Il Comune si obbliga, oltre che a corrispondere al legale incaricato il compenso pattuito, a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, tutte le informazioni, gli atti e i documenti utili all'espletamento dell'incarico, dal professionista medesimo richiesti.

Art. 12 – Disciplina in materia di protezione dei dati personali

1. Ai sensi del G.D.P.R. n.679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, e dal D.Lgs n.101/2018, entrato in vigore il 19.09.2018, le informazioni fornite dagli interessati, verranno utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite e per l'eventuale successivo incarico

legale, nel rispetto dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

2. Titolare dei dati: Comune di Lodi;

3. Responsabile del trattamento è il Dirigente della Direzione Organizzativa 1 “Affari Generali e Gestione delle risorse” Dott. Giani Alberto Massimiliano. In osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (C.V., determine di impegno, dichiarazioni rese dal professionista) sul sito istituzionale. La richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente Avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Sampogna. Per ogni informazione gli avvocati potranno rivolgersi all'Ufficio affari legali del Comune di Lodi, telefono 0371/409204 o 0371/409214, oppure via email all'indirizzo: legali@comune.lodi.it

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in materia, al vigente “Regolamento per la tenuta dell'Albo comunale degli avvocati cui conferire incarichi di patrocinio e di consulenza legale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 11/12/2024.

Il presente avviso viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Lodi ed è reperibile sul sito dell'Ente <http://www.comune.lodi.lo.it> nonché comunicato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lodi.

Il Dirigente

Dott. Alberto Massimiliano Giani

Allegato:

1) Modello di domanda di inserimento nell'Albo.